

CODICE NORMATIVO di AGGIORNAMENTO

Civile, Penale e Amministrativo
Normativa sostanziale, processuale
e leggi complementari

MAGGIO 2025

II edizione



Neldiritto
Editore

SEZIONE I

LE NUOVE LEGGI 2024-2025

1 D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190

Regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

1. Oggetto e finalità.

1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118, definisce i regimi amministrativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti. Restano ferme le disposizioni urbanistiche e la normativa tecnica di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ai soli fini dell'acquisizione del titolo edilizio necessario alla realizzazione delle costruzioni e delle opere edilizie costituenti opere connesse o infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti. Per gli interventi di cui al primo periodo resta altresì fermo quanto previsto al capo VI del titolo IV del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

2. Il presente decreto assicura, anche nell'interesse delle future generazioni, la massima diffusione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili mediante la razionalizzazione, il riordino e la semplificazione delle procedure in materia di energie rinnovabili e il loro adeguamento alla disciplina dell'Unione europea, nel rispetto della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, dei beni culturali e del paesaggio.

3. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai principi di cui al presente decreto entro il termine di centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Nelle more dell'adeguamento di cui al primo periodo, si applica la disciplina previgente. In caso di mancato rispetto del termine di cui al primo periodo, si applica il presente decreto. In sede di adeguamento ai sensi del primo periodo, le regioni e gli enti locali possono stabilire regole particolari per l'ulteriore semplificazione dei regimi amministrativi disciplinati dal presente decreto, anche consistenti nell'innalzamento delle soglie di potenza previste per gli interventi di cui agli allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente decreto, fermo restando quanto previsto all'articolo 13, comma 1.

4. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che si adeguano al presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

2. Principi generali.

1. La realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, è soggetta ai regimi amministrativi previsti dal presente decreto, in conformità ai principi di sussidiarietà, ragionevolezza e proporzionalità.

2. Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.

199. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui agli articoli 7 e 8, della legge 5 marzo 2001, n. 57, nonché all'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

3. I regimi amministrativi di cui al presente decreto si informano ai principi di celerità, omogeneità della disciplina procedimentale sull'intero territorio nazionale e non aggravamento degli oneri, nonché ai principi del risultato, di fiducia, buona fede e affidamento e dell'equa ripartizione nella diffusione delle fonti rinnovabili sul territorio. I medesimi regimi garantiscono la pubblicità, la trasparenza e la partecipazione dei soggetti interessati nonché la concorrenza fra gli operatori.

4. Al fine di assicurare l'effettiva riduzione degli oneri amministrativi e regolatori a carico degli operatori economici, non possono essere richieste dalle amministrazioni o dai privati gestori di pubblici servizi dichiarazioni, segnalazioni, comunicazioni o autorizzazioni già in possesso dei medesimi soggetti.

3. Interesse pubblico prevalente.

1. In sede di ponderazione degli interessi, nei singoli casi e salvo giudizio negativo di compatibilità ambientale o prove evidenti che tali progetti abbiano effetti negativi significativi sull'ambiente, sulla tutela della biodiversità, sul paesaggio, sul patrimonio culturale e sul settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, anche tenendo conto di quanto previsto ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, sono considerati di interesse pubblico prevalente ai sensi dell'articolo 16-septies della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri interessati, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i casi in cui, per determinate parti del territorio ovvero per determinati tipi di tecnologia o di progetti con specifiche caratteristiche tecniche, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano, tenuto conto delle priorità stabilite nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

3. È fatta salva l'individuazione delle aree ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

4. Definizioni.

1. Agli effetti del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) «realizzazione degli interventi»: attività di cui all'articolo 1, comma 1;

b) «avvio della realizzazione degli interventi»: la data di inizio dell'allestimento del cantiere o di analoghe attività in loco, propedeutiche alla realizzazione degli interventi;

c) «soggetto proponente»: il soggetto pubblico o privato interessato alla realizzazione degli interventi;

d) «amministrazione procedente»: il comune territorialmente competente nel caso della procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 8, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la regione territorialmente competente o la provincia dalla medesima delegata nel caso del procedimento di autorizzazione unica di cui all'articolo 9;

e) «piattaforma SUER»: la piattaforma unica digitale istituita ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

f) «impianto ibrido»: impianto che combina diverse fonti di energia rinnovabile.

5. Digitalizzazione delle procedure amministrative e modelli unici.

1. I modelli unici semplificati di cui all'articolo 7, comma 10, sono resi disponibili dai gestori di rete alla piattaforma SUER, in modalità telematica, entro cinque giorni dalla presentazione dei medesimi modelli da parte del soggetto proponente.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8, comma 4, e 9, comma 2, nelle more dell'operatività della piattaforma SUER la presentazione dei progetti, delle istanze e della documentazione relativi agli interventi di cui agli allegati B e C, che costituiscono parte integrante del presente decreto, avviene in modalità digitale mediante le forme utilizzate dall'amministrazione competente.

6. Regimi amministrativi.

1. Per la realizzazione degli interventi sono individuati i seguenti regimi amministrativi:

- a) attività libera;
- b) procedura abilitativa semplificata;
- c) autorizzazione unica.

2. Gli allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante del presente decreto, individuano gli interventi realizzabili, rispettivamente, secondo il regime dell'attività libera, della procedura abilitativa semplificata e dell'autorizzazione unica.

3. Ai fini della qualificazione dell'intervento e della relativa disciplina amministrativa allo stesso applicabile, rileva l'eventuale cumulo tra le differenti istanze presentate, dovendosi reputare come unica la domanda invece parcellizzata e avente ad oggetto la medesima area, ovvero presentata dal medesimo soggetto identificabile come unico centro di interessi.

7. Attività libera.

1. La realizzazione degli interventi di cui all'allegato A non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati e il soggetto proponente non è tenuto alla presentazione di alcuna comunicazione, certificazione, segnalazione o dichiarazione alle amministrazioni pubbliche, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo e terzo periodo, e ai commi 2, 4, 5 e 8 del presente articolo, nonché la presentazione del modello unico di cui al comma 10 e quanto prescritto da specifiche norme di settore. Gli interventi di cui all'allegato A sono realizzati nel rispetto del presente articolo, delle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Gli interventi di cui all'allegato A devono risultare compatibili con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e non contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati. Il soggetto proponente, prima dell'avvio della realizzazione degli interventi, deve avere la disponibilità, già acquisita a qualunque titolo, della superficie interessata dagli interventi medesimi.

2. Il presente articolo, fermo restando quanto indicato all'articolo 3, comma 3, non si applica, in ogni caso, agli interventi ricadenti sui beni oggetto di tutela ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o in aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, o dalle leggi regionali, o all'interno di siti della rete Natura 2000, di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992. Qualora gli interventi elencati all'allegato A insistano sui beni, sulle aree o sui siti di cui al primo periodo, nonché sulle aree sottoposte ad uno dei vincoli di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si applica il regime della procedura abilitativa semplificata. Resta ferma l'osservanza della disciplina di tutela ambientale, idrogeologica e sismica, ivi compresa la necessità di acquisire gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla gestione del vincolo, in conformità alla legislazione vigente.

3. Nel rispetto degli obiettivi previsti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) nonché della ripartizione stabilita ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disciplinare l'effetto cumulo derivante dalla realizzazione di più impianti, della medesima tipologia e contesto territoriale, che determina l'applicazione del regime di cui all'articolo 8. Ai fini di cui al primo periodo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono regole per contrastare l'artato frazionamento dell'intervento, ai sensi di quanto previsto all'articolo 6, comma 3.

4. Qualora gli interventi di cui al comma 1 insistano su aree o su immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 del codice medesimo, fermo restando quanto previsto all'articolo 157 dello stesso codice, si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

5. La realizzazione degli interventi di cui al comma 4 è consentita previo rilascio dell'autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, che si esprime entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza di autorizzazione, previo parere vincolante della Soprintendenza competente, da rendere entro venti giorni ai sensi dell'articolo 146, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, dei beni culturali e del paesaggio. Il termine di trenta giorni di cui al primo periodo può essere sospeso una sola volta qualora, entro cinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza, l'autorità preposta alla tutela del vincolo o, per il tramite di quest'ultima, la Soprintendenza, rappresentino, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori o di ricevere integrazioni documentali, assegnando un termine non superiore a quindici giorni. In tal caso, il termine di trenta giorni di cui al primo periodo riprende a decorrere dal quindicesimo giorno o, se anteriore, dalla data di presentazione degli approfondimenti o delle integrazioni richiesti. La mancata presentazione degli approfondimenti o delle integrazioni entro il termine assegnato equivale a rinuncia alla

SEZIONE II

LE NORME PREVIGENTI

MODIFICATE NEL 2024-2025

1 R.D. 16 marzo 1942, n. 262

(Codice civile) - Modificato ex L. 4 luglio 2024, n. 104; D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125; D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164; L. 14 marzo 2025, n. 35, conv., con modif., in L. 9 maggio 2025, n. 69.

LIBRO I DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA

TITOLO VI DEL MATRIMONIO

CAPO VI DEL REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA

Sezione VI DELL'IMPRESA FAMILIARE

230 bis. Impresa familiare⁽¹⁾.

Salvo che sia configurabile un diverso rapporto [768-bis ss., 2094, 2222, 2251 ss., 2262, 2291 ss., 2549, 2433, 2479 co 2 n. 1], il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato [Cost. 35, 36]. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire ⁽²⁾ sono rappresentati nel voto da chi esercita la responsabilità genitoriale su di essi [315, 316, 320]. ⁽²⁾

Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo [Cost. 37].

Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti ⁽⁷⁴⁾ entro il terzo grado ⁽⁷⁶⁾, gli affini entro il secondo ⁽⁷⁸⁾; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo ⁽⁶⁾.

Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intransferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipanti [2284, 2322, 2479, 2523, 2528]. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice [2289].

In caso di divisione ereditaria [713 ss.] o di trasferimento dell'azienda [2556] i partecipanti di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'articolo 732.

Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura

sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme. ⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾

⁽¹⁾ La Corte Costituzionale con sentenza 10 dicembre 1987 n. 476 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, co. 1, e 36 co. 2, Costituzione- dell'art. 41 n. 6, d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nella parte in cui non ricomprende, tra le persone assicurate, i familiari partecipanti all'impresa familiare, indicati nell'art. 230-bis, che prestano opera manuale o a questa assimilata ai sensi del precedente art. 2.

⁽²⁾ L'art. 105, d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, ha disposto che la parola: "potestà" riferita alla potestà genitoriale, le parole: "potestà genitoriale", ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente, sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale". Ai sensi dell'art. 108, d.lgs. n. 154 del 2013, la modifica entra in vigore a partire dal 7 febbraio 2014.

⁽³⁾ V. l'art. 48, l. 3 maggio 1982, n. 203, recante "Norme sui contratti agrari".

⁽⁴⁾ V. d.m. 27 ottobre 1988 lavoro e previdenza sociale.

⁽⁵⁾ V. anche art. 14 l. 9 dicembre 1977 n. 903; art. 7, co. 3 d.p.r. 7 dicembre 1995 n. 581; p. anche art. 14 l. 9 dicembre 1977 n. 903 e d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della l. 28 novembre 2005 n. 246.

⁽⁶⁾ La Corte Costituzionale, con sentenza 4-25 luglio 2024, n. 148 (Gazz. Uff. 31 luglio 2024, n. 31 – Prima serie speciale), ha dichiarato: a) l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede come familiare anche il «convivente di fatto» e come impresa familiare quella cui collabora anche il «convivente di fatto»; b) in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 230-ter cod. civ.

230 ter. Diritti del convivente⁽¹⁾⁽²⁾.

Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.

⁽¹⁾ Art. inserito dall'art. 1 co. 46 della l. 20 maggio 2016, n. 76. Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

⁽²⁾ La Corte Costituzionale, con sentenza 4-25 luglio 2024, n. 148 (Gazz. Uff. 31 luglio 2024, n. 31 – Prima serie speciale), ha dichiarato: a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 230-bis, terzo comma, del Codice civile, nella parte in cui non prevede come familiare anche il «convivente di fatto» e come impresa familiare quella cui collabora anche il «convivente di fatto»; b) in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

[TITOLO IX BIS ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI ⁽¹⁾⁽²⁾

⁽¹⁾ Titolo aggiunto dall'art. 2, l. 4 aprile 2001, n. 154.

⁽²⁾ Titolo abrogato dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.

342 bis. [Ordini di protezione contro gli abusi familiari. (1)]

Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, [...] (2) su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter. (3)(4)

(1) Art. inserito dall'art. 2, co. 1, l. 4 aprile 2001, n. 154.

(2) Parole soppresse dall'art. 1, l. 6 novembre 2003, n. 304. Il comma 1 nel **testo previgente** disponeva: "Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter".

(3) V. art. 5, l. 4 aprile 2001, n. 154, recante "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari". L'art. 6 della suddetta legge, prevede l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'art. 388, co. 1, c.p. per i casi di violazione dei provvedimenti di cui al presente articolo. V. anche art. 8 della suddetta legge.

(4) Articolo abrogato dall'art. 1, co. 1, del **D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164**.

342 ter. [Contenuto degli ordini di protezione (1)(2)(3).]

Con il decreto di cui all'articolo 342-bis il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.

Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati; il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.

Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai precedenti commi, stabilisce la durata dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a un anno e può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrono gravi motivi per il tempo strettamente necessario (4).

Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario. (5)

(1) Art. inserito dall'art. 2, co. 1, l. 4 aprile 2001, n. 154. Si veda anche art. 6 della medesima legge che per esteso si riporta: "1. Chiunque elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-ter del Codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio è punito con la pena stabilita dall'articolo 388, primo comma, del Codice penale. Si applica altresì l'ultimo comma del medesimo articolo 388 del Codice penale".

(2) Per la sanzione applicabile in caso di violazione dell'obbligo di cui la presente articolo, vedi art. 6, l. 4 aprile 2001, n. 154, recante "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari".

(3) V. anche art. 5, co. 6, l. 1 dicembre 1970, n. 898. Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio.

(4) Co. così modificato dall'art. 10, d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in l., con modificazioni, dalla l. 23 aprile 2009, n. 38. La versione **previgente** era la seguente: "Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai precedenti commi, stabilisce la durata dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a sei mesi e può essere prorogata,

su istanza di parte, soltanto se ricorrono gravi motivi per il tempo strettamente necessario".

(5) Articolo abrogato dall'art. 1, co. 1, del **D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164**.

**LIBRO II
DELLE SUCCESSIONI****TITOLO III
DELLE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE****CAPO VII
DEGLI ESECUTORI TESTAMENTARI****705. Apposizione di sigilli e inventario.**

L'esecutore testamentario fa apporre i sigilli [752 ss.] quando tra i chiamati all'eredità vi sono minori (2), assenti (48), interdetti [414] o persone giuridiche [11, 12].

Egli in tal caso fa redigere l'inventario [c.p.c. 769] dei beni dell'eredità in presenza dei chiamati all'eredità o dei loro rappresentanti, o dopo averli invitati.

Quando sono chiamati all'eredità unicamente persone giuridiche private senza scopo di lucro ed enti del Terzo settore, prima dell'accettazione della stessa eredità questi hanno facoltà di dispensare l'esecutore testamentario dagli obblighi di cui ai commi precedenti, mediante dichiarazione ricevuta dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione o da un notaio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 473 e previa prestazione di idonea garanzia per i debiti ereditari. La dispensa non ha effetto se la dichiarazione non è effettuata da tutti i chiamati (1).

(1) Comma aggiunto dall'art. 8, comma 1, L. 4 luglio 2024, n. 104, a decorrere dal 3 agosto 2024.

**LIBRO V
DEL LAVORO****TITOLO V
DELLE SOCIETÀ****Sezione VI BIS
DELL'AMMINISTRAZIONE E
DEL CONTROLLO****§ 3 - Del collegio sindacale****2407. Responsabilità (1).**

I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale a norma dell'articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso.

All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-